

DETERMINAZIONE N. 11 del 6 ottobre 2017

Oggetto: Collocamento in quiescenza funzionario direttivo ai sensi della Legge Regione Sicilia del 17/5/2016 n.8, art.1 comma 2.-

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Vista l'istanza, registrata con prot. camerale n. 19811 del 2/novembre/2016, presentata in data 31/10/2016 dalla dipendente camerale Sig. ra Alfia Marlettaomissis..... in servizio presso questa Camera di Commercio con qualifica di funzionario direttivo D6,

Considerato che con l'istanza di cui sopra la dipendente chiede il beneficio di essere collocata anticipatamente in quiescenza ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge Regione Sicilia del 17/5/2016 n. 8 che così dispone “.....Le disposizioni di cui all'art. 51 l.r. n. 9/2015 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle Camere di Commercio I.A.A. della Sicilia, assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 29/1995.....limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati”,

Considerata la l.r. n. 8 del 17/5/2016 intitolata “Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie” pubblicata in G.u.r.s. il 24/5/2016 che ha esteso all'art.1 commi 1,2,3 al personale delle Camere di Commercio della Sicilia le disposizioni di cui all'art. 51 l.r. 9/2015 e le disposizioni di cui all'art. 52 l.r. 9/2015 limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati,

Tenuto conto che la dipendente de quo dichiara nella superiore istanza di avere raggiunto, alla data del 17/9/2017, data di presunta maturazione del diritto a pensione, per condizioni anagrafiche e contributive, un totale di anzianità utile a pensione con quota di anni 98 mesi 1 e gg. 17,

Considerato pertanto che l'istante avrebbe maturato alla predetta data i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 (cfr. legge 243/2004 e s.m.i.) per il conseguimento del diritto alla tipologia di pensione di *anzianità* in quanto la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica non è inferiore al limite di 97,7 prescritto per la quota (fino all'anno 2018),

Tenuto conto che la dipendente è stata inquadrata nei ruoli camerali ai sensi della l.r. 39/85 con decorrenza a far data dall'1/3/1982,

Vista la deliberazione di Giunta Camerale n. 236/1988 “Inquadramento in ruolo del personale ex corsista” l.r. 39/85”,

Vista la deliberazione di Giunta Camerale n. 780 del 20/12/1990 “Applicazione del 1' comma art. 21 L.R. 11/88” con cui si deliberava di valutare ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza,

senza alcun onere, il servizio svolto nel periodo dall'1/3/1982 al 30/5/1986,

Verificate da parte dell'Ufficio Personale la presenza dei requisiti soggettivi per il diritto alla pensione di anzianità secondo la norma transitoria dell'art. 52 commi 5 e 6 della l.r. 9/2015 in materia di collocamento in quiescenza le cui disposizioni testualmente recitano:

*".....I dipendenti che nel periodo dal 1/1/2017 al 31/12/2020 maturano i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente **prima** dell'entrata in vigore dell'art. 24 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 5 ossia entro un anno dal raggiungimento dei requisiti a domanda....."* (art. 52 comma 5),

".....Ai dipendenti regionalicollocati in quiescenza ai sensi del comma 5 sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'art. 20 della l.r. 21/2003 come modificato dal comma 2 dell'art. 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni" (art. 52 comma 6),

Vista la delibera del Commissario ad acta con i poteri della Giunta Camerale n. 19 del 22/7/2016 con oggetto: "L.R.17/5/2016 art.1. Istanze di collocamento in quiescenza. Determinazioni in merito" con cui tra l'altro sono stati richiamati i criteri di efficienza ed economicità, definiti nella Consulta dei Segretari Generali tenutasi a Palermo il 28/giugno/2016, da adottare per la messa in quiescenza del personale avente i requisiti,

Tenuto conto del calendario stabilito in sede di riunione dei dirigenti camerali presieduta dal Segretario Generale il 31 marzo u.s., di cui è stato redatto relativo verbale, per la messa in quiescenza dei dipendenti che hanno raggiunto nell'anno 2017 i requisiti pensionistici secondo le disposizioni dell'art. 52 della l.r. n. 9/2015,

Vista la nota del dirigente dell'Ufficio Personale prot. n. 8511/U del 10/4/2017 indirizzata alla Signora Marletta Alfia sulla data di collocamento in quiescenza concordata dall'1/1/2018 nonché sulle ferie da fruire entro la data disposta,

Visto l'art. 75 del contratto di lavoro afferente, comparto non dirigenziale, sul preavviso e ritenuto **rispettato** il termine del preavviso o meglio non dovuto nella fattispecie trattandosi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro determinata da istanza del lavoratore accettata dall'Ente nei termini di legge,

Accertato di potere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione, secondo i requisiti pre-Fornero ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 6 legge n. 243/2004 e s.m.i. e dell'art. 52 comma 5 l.r. n. 9/2015 e s.m.i., in quanto la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente alla data del 31/12/2017 risulta pari alla quota 99 e 2 (rispetto al limite di 97,7 previsto),

Vista la circolare del Fondo Pensioni Sicilia prot. 28010 del 14/9/2015 – Integrazione circolare prot. n. 18997 del 16/6/2015,

Vista la determina del Segretario Generale n. 132 del 5/8/2016 titolata: "Dotazione pianta organica Camera di Commercio di Catania, Ricognizione",

Vista la deliberazione del Commissario ad acta con i poteri della Giunta Camerale n. 8 del 28/7/2017 titolata: "Programmazione del fabbisogno di personale – Camera di Commercio di Catania",

DETERMINA

per le motivazioni in premessa specificate, di risolvere il rapporto di lavoro a decorrere dall'1/1/2018 con la dipendente funzionario direttivo D6, Signora Alfia Marlettaomissis.....,

con **riconoscimento del diritto a pensione** ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 6 della legge 243/2004 e s.m.i. e dell'art. 52 comma 5 della legge regionale 9/2015 e s.m.i. secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 della l.r. n. 8/ 2016,

con cancellazione dal ruolo del personale della Camera di Commercio I.A.A. di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale,

di conferire in via provvisoria, in attesa di eventuali chiarimenti per l'elaborazione del calcolo del trattamento di quiescenza per cui è ipotizzabile il verificarsi di qualche errore, il trattamento pensionistico lordo mensileomissis....., salvo conguagli positivi e/o negativi, secondo i fogli di calcolo predisposti dall'Ufficio Personale,

di regolare il trattamento di fine servizio secondo il disposto dell'art. 52 comma 8 della l.r. 9/2015, dell'art. 1 comma 8 lettera b della l.r. di modifica del 10/7/2015 n. 12/2015 nonché della circolare Assessorato regionale funzione pubblica n. 99685 del 23/7/2015 secondo cui, per maggiore chiarezza:

"Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'art. 24 d.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i."

di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9/2015 nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il Segretario Generale f.f.
Dottor Alfio Pagliaro